



PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE

Allegato 4

Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione degli interventi di depurazione dei laghi prealpini



CONVENZIONE

**per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione degli
interventi di depurazione dei laghi prealpini previsti nel Patto Lombardia del
25/11/2016 – Area Tematica Ambiente**

tra

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente della _____ autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della D.G.R. n. X/7239 del 7 novembre 2017

e

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di _____ in qualità di Organismo Intermedio rappresentato da _____ domiciliato per la carica presso _____, posta in Comune di _____ (C.F. _____)

VISTA la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, comma 6, determina la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 (pubblicata il 14 novembre 2016) "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014" che ha individuato le Aree Tematiche per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del funzionamento del Fondo stesso;

CONSIDERATO che il 25/11/2016, a conclusione del processo di concertazione interistituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia che, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A, prevede un contributo pari a € 10.000.000 per "Interventi di depurazione dei laghi prealpini" a valere sulle risorse statali della programmazione 2014 - 2020 del FSC;

VISTA la delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 (pubblicata il 4 aprile 2017) "Fondo per

lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia” ha determinato la dotazione finanziaria del Patto per la Regione Lombardia a valere sul FSC 2014-2020 in 718,7 milioni di euro;

VISTA la Circolare n.1 dell'8 maggio 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno avente ad oggetto “Fondo di sviluppo e coesione 2014 - 2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie” recante indicazioni interpretative circa le disposizioni della delibera CIPE n. 26/2016;

VISTA la D.G.R. X/7329 del 7 novembre 2017 che ha approvato il Programma degli interventi di depurazione dei laghi Prealpini e la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro a valere sulle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

VISTA la D.G.R. X/7317 del 7 novembre 2017 che ha istituito il capitolo di spesa 12930 “FSC 2014-2020 - Contributi agli investimenti per interventi per la depurazione di laghi prealpini”;

VISTO il DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che disciplina, tra l'altro, la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato;

VISTA la legge regionale n. 21 del 27 dicembre 2010 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191” che demanda alle Province la costituzione di una Azienda Speciale, denominata Ufficio d'Ambito per lo svolgimento delle funzioni di governance del servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità d'Ambito;

VISTA la delibera della Provincia di N.... del che istituisce l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito per e la convenzione con il gestore del servizio idrico integrato

Tutto ciò premesso si conviene che

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA DELEGA

La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici intercorrenti fra Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile (di seguito D.G.), in qualità di Direzione Responsabile per l'attuazione degli interventi e l'Ufficio d'Ambito della Provincia

di _____, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito O.I.) per la realizzazione dell'intervento/degli interventi di cui all'Allegato 1, finanziati per un importo complessivo pari a € a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 del Patto per la Lombardia, Area Tematica Ambiente.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento/i.

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' CONNESSI ALLA DELEGA

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione.

Una volta conferita la delega all'O.I., attraverso la stipula della presente Convenzione, la D.G. assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le medesime.

L'O.I. si impegna a trasmettere alla D.G. ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

L'O.I. si impegna ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi per le verifiche di competenza.

ART. 4 – COMPITI DELLA DIREZIONE GENERALE

Per quanto concerne la gestione del Patto, la D.G. :

- fornisce all'O.I. le specifiche del sistema di gestione e controllo del Patto e gli strumenti a supporto per l'espletamento delle funzioni delegate. In particolare la Pista di Controllo delle procedure inerenti l'attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, il format della convenzione da sottoscrivere con il soggetto beneficiario, il vademecum relativo alle spese ammissibili, le check list per i controlli di primo livello, il vademecum relativo agli obblighi in materia di informazione e pubblicità posti in capo ai soggetti beneficiari;
- rende disponibili all'O.I. informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e per l'attuazione degli interventi;
- mette a disposizione dell'O.I. il sistema informativo SIAGE adottato nell'ambito del Patto per la Regione Lombardia, che garantisce la raccolta, la registrazione e la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento;
- trasmette alla Banca Dati Unitari (BDU) dell'IGRUE, per il tramite del sistema informativo SIAGE, i flussi informativi relativi all'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi sulla base dei dati trasmessi dall'O.I.;
- si impegna a rendere disponibili le risorse finanziarie assegnate all'intervento/i, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;
- elabora le informazioni fornite dall'O.I. ai fini della trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale dei dati di attuazione del Patto;
- rilascia le proroghe ai termini di inizio e fine lavori.

ART. 5 – COMPITI DELL'ORGANISMO INTERMEDIO DELEGATO

L'O.I. è responsabile della gestione delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria

Nell'ambito del ruolo assegnato dal DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 all'Ufficio d'Ambito (O.I.) e delle attività previste nelle convenzioni sottoscritte tra l'Ufficio d'Ambito ed il soggetto Gestore del servizio idrico integrato (di seguito beneficiario), all'O.I. sono delegate le attività di attuazione degli interventi e trattamento delle domande di rimborso e controlli di cui all'Allegato 1.

A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'O.I.:

- fa proprie le specifiche del sistema di gestione e controllo del Patto ed utilizza gli strumenti a supporto per l'espletamento delle funzioni delegate messi a disposizione da Regione, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla D.G. eventuali modifiche;
- assicura che i propri uffici ed i beneficiari degli interventi utilizzino il sistema informativo SIAGE;
- rende disponibili al beneficiario informazioni utili all'attuazione degli interventi;
- garantisce che il beneficiario mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascun intervento;
- garantisce che il beneficiario trasmetta il cronoprogramma della spesa da confermare/adeguare entro il 30 giugno di ciascun anno di realizzazione dell'intervento e trasmette i dati alla D.G.;
- assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- trasmette tramite SIAGE alla DG i dati relativi all'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi;
- fornisce alla D.G. i dati di attuazione relativamente agli interventi di propria competenza ai fini della trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale dei dati di attuazione del Patto;
- comunica alla D.G. le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie.

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi, l'O.I.:

- sottoscrive con il soggetto beneficiario la convenzione che disciplina gli obblighi relativi all'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;
- esamina ed approva i progetti definitivi relativi agli interventi, presentati dai beneficiari;
- provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi;
- esamina ed approva le eventuali varianti progettuali.

Per quanto concerne il trattamento delle domande di rimborso ed i controlli degli interventi, l'O.I.:

- riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo regionale SIAGE, le domande di rimborso presentate dal beneficiario e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario;
- provvede alla liquidazione delle spese al beneficiario;

- effettua verifiche a campione sul posto degli interventi finalizzate ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che il beneficiario abbia pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme del FSC.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1, sono attribuite all'O.I. le risorse FSC 2014-2020 assegnate al Patto Lombardia per un importo complessivo pari a euro.

Il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della D.G. all'O.I. prevede un primo trasferimento, pari al 10% delle risorse attribuite all'O.I., alla sottoscrizione della presente convenzione. I successivi trasferimenti, al netto dell'importo relativo al primo trasferimento, sono strettamente connessi all'attività di presentazione delle domande di rimborso da parte del beneficiario, secondo le modalità di rendicontazione comunicate dall'O.I. al beneficiario, mediante il regolare inserimento delle relative informazioni e dei giustificativi di spesa sul Sistema Informativo SIAGE e condizionato ai successivi controlli da parte dell'O.I.

Le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal beneficiario nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione dell'O.I. e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla Delibera CIPE 25/2016.

A seguito del completamento dell'intervento, le economie finali tornano nella disponibilità programmatoria di Regione Lombardia.

ART. 7 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento, l'O.I. dovrà accertarsi che il beneficiario rispetti le tempistiche di cui al cronoprogramma inserito nel Sistema Informativo SIAGE, in particolare quelle relative all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse come prescritto nella delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016.

L'O.I. si impegna a verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e di spesa, nel rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma presentato. Lo stesso si impegna a segnalare con sollecitudine alla D.G. ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli e a proporre le relative azioni correttive.

ART. 8 – RECUPERI E REVOCA

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato al beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

A tal fine l'O.I. è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza del beneficiario, spetta all'O.I. rimborsare l'importo in questione.

L'O.I. è obbligato a fornire tempestivamente alla D.G. ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

ART. 9 – DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al completamento delle attività in essa previste, salvo eventuale risoluzione della stessa.

L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla attuazione di quanto stabilito nella Convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma della D.G. e dell'O.I.

ART. 10 - POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIE, RITARDI ED INADEMPIENZE

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della D.G., nei confronti dell'O.I, viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nella presente convenzione. La D.G., con atto motivato, può sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 l'O.I. assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta di Regione Lombardia nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'O.I. nella persona di _____.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale _____.

L'O.I.:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 19, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

ART. 13 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; una copia della stessa verrà conservata in apposito registro da parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e

Sviluppo sostenibile – U.O. Risorse idriche.

Milano,

Per Regione Lombardia

Per l'Ufficio d'Ambito
della Provincia di _____

Allegato
Elenco interventi